



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI**

Composto dai signori Magistrati

dott. Vincenzo Di Pede	Presidente
dott.ssa Rosamaria Pugliese	Giudice relatore
dott. Matteo Prato	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 1418/2011 e 1812/2011 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattate in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 21.2.2018 e vertenti

TRA

**A.**, nato in Torre del Greco (Napoli) il \_\_\_\_ .1979, rappresentato e difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_ giusta procura in atti;

- ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 1418/2011  
resistente nel giudizio iscritto al R.G. n. 1812/2011 -

E

**F.**, nata in Trebisacce il \_\_\_\_ .1978, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

giusta procura in atti;

- resistente nel giudizio iscritto al R.G. n. 1418/2011  
ricorrente nel giudizio iscritto al R.G. n. 1812/2011 -

NONCHE'

**con l'intervento del P.M.**

- interveniente necessario -

**Oggetto:** separazione dei coniugi.

**Conclusioni:** come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 19.10.2011 e ritualmente notificato, iscritto al R.G. n. 1418/2011, C. esponeva che, contratto matrimonio in Trebisacce in data 1.6.2008 con F., l'unione, dalla quale era nato il figlio A. il \_\_\_\_ .2008, sin dai primi mesi di matrimonio si era rivelata infelice a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi che aveva impedito la prosecuzione del rapporto coniugale ed indotto il ricorrente ad abbandonare la casa coniugale. Chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione coniugale, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il suo collocamento presso la madre, alla

quale l'abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, andava assegnata, la regolamentazione del diritto di visita del figlio, la determinazione nell'importo mensile di € 500,00 del contributo da porre a suo carico a titolo di assegno alimentare, la vendita dell'autovettura Renault Modus, di proprietà di esso ricorrente, ma in uso alla moglie, con l'attribuzione del ricavato in parti uguali tra i coniugi, nonché l'assunzione a suo carico delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il figlio.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2011 F. che, pur aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito al marito, il quale aveva perpetrato in suo danno maltrattamenti ed aggressioni fisiche e verbali, aveva abbandonato la casa coniugale ed intrattenuto relazioni extra-coniugali con altre donne; chiedeva, inoltre, l'affido condiviso ad entrambi i coniugi del figlio, da collocare in via di preferenza presso la madre, a cui andava assegnata la casa coniugale, e, anche in considerazione della disponibilità economica del marito superiore a quella dichiarata, la determinazione nell'importo mensile di € 700,00 il contributo al mantenimento del figlio e di € 300,00 il contributo al mantenimento di essa resistente, nonché la corresponsione degli assegni familiari, percepiti dal marito nella misura annua di € 4.000,00 e l'assegnazione dell'autovettura Renault Modus alla resistente, previa idonea voltura.

In pari data F. depositava ricorso introduttivo di altro giudizio, avente ad oggetto le medesime argomentazioni difensive e domande già svolte nella comparsa di costituzione e risposta, iscritto al R.G. n. 1812/2011.

Contrastate le reciproche pretese e disposta la riunione delle cause, all'esito dell'udienza presidenziale dell'11.1.2012, rimasto vano il rituale tentativo di conciliazione, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il giudice istruttore, dinanzi al quale rimetteva le parti per la successiva udienza del 17.5.2012.

Con memoria integrativa depositata il 14.3.2012 C. chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale, di cui,

invece, F. con memoria integrativa depositata il 26.4.2012 chiedeva la conferma integrale, ribadendo la domanda di addebito.

Quindi, acquisiti i documenti ed escussi i testi, con ordinanza del 9.9.2014, a seguito dei fatti delittuosi denunciati dalla F. ed asseritamente commessi dal C. in danno del minore, venivano disposti incontri protetti tra padre e figlio.

Acquisite le relazioni dei Servizi sociali via via inoltrate, all'udienza del 23.12.2016, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, ma successivamente, con ordinanza del 27.6.2017, veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u.; quindi, all'udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni e concessi i termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. in sede.

\*\*\*\*\*  
**1. La pronuncia di separazione**

La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Ed infatti, le stesse allegazioni delle parti danno atto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che, rendendo non più tollerabile la convivenza, costituisce il presupposto per pronunciare la richiesta separazione.

In particolare l'intollerabilità della coabitazione denunciata da entrambe le parti, la cessazione della convivenza già in epoca anteriore all'instaurazione della presente causa e l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione nel corso del giudizio sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia venuto meno ogni reciproco interesse.

Del resto, lo stesso comportamento processuale delle parti rende atto della sussistenza delle predette condizioni richieste per la pronuncia della separazione, atteso che entrambe le parti, per un verso, allegando la grave situazione di crisi coniugale, hanno insistito nella domanda di separazione, e, per altro verso, hanno fortemente contrastato le rispettive ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, all'affidamento del figlio ed alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, evidenziando un livello di conflittualità incompatibile con la volontà di risanare il rapporto coniugale.

Per quanto esposto ritiene questo Collegio, anche tenuto conto del parere espresso dal Pubblico Ministero, che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.

## **2. L'addebito della separazione**

Quanto all'addebito, deve, in via preliminare, rilevarsi che il C. solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.2.2018 ha formulato espressa domanda di addebito della separazione alla controparte, mentre alcuna domanda in tale senso lo stesso ha formulato né con il ricorso introduttivo del giudizio né con la memoria integrativa ex art. 709 co. 3 c.p.c. depositata il 14.3.2012.

Tale domanda è inammissibile, trattandosi di domanda nuova, formulata in violazione delle scadenze processuali fissate.

Rituale è, invece, la domanda di addebito formulata dalla F. con il ricorso e la memoria depositate il 22.12.2011.

Essa, tuttavia, deve essere rigettata.

Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G. n. 1812/2011 e nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto al R.G. n. 1418/11 il 22.12.2011 la F. ha assunto che *"dalla nascita del bambino, purtroppo, i rapporti coniugali si sono sempre più deteriorati, anche per incomprensioni reciproche e forti incompatibilità caratteriali, per cui non è stato possibile mantenere la comunione spirituale e materiale, tanto è vero che oramai da diversi mesi vivevano separati. Il sig. C. ha abbandonato la casa coniugale ... con continui e persistenti pretesti maltratta il proprio coniuge tanto è vero che alcune settimane orsono l'ha violentemente picchiata ... ha manifestato palesemente in più occasioni interesse e rapporti per altre donne"*.

Ebbene, dalla stessa ricostruzione del rapporto coniugale suggerita dalla resistente si desume che questo è entrato in crisi successivamente alla nascita del figlio nel 2008 *"per incomprensioni reciproche e forti incompatibilità caratteriali"* che, facendo venire meno *"la comunione spirituale e materiale"*, ha indotto i coniugi a vivere separati.

La resistente ha anche allegato l'abbandono della casa coniugale da parte del ricorrente, senza, però, chiarire il nesso tra tale abbandono e la separazione di fatto conseguente al venire meno della comunione, riferita quale situazione creatasi per comune volontà delle parti.

Quanto ai maltrattamenti, la coniugazione del verbo al tempo presente, unitamente all'unico specifico episodio di maltrattamento risalente a poche settimane prima del deposito del ricorso e, quindi, successivamente alla separazione di fatto, porta a ritenere che l'atteggiamento aggressivo sarebbe stato tenuto in epoca prossima alla separazione e non sin dalla nascita del figlio, a cui, pure, la resistente ha ricondotto l'inizio della crisi, attribuendone la causa, si ribadisce, a incomprensioni e reciproche incompatibilità.

Ed anche riguardo ai rapporti del ricorrente con altre donne la genericità delle deduzioni e la mancata collocazione temporale dei riferiti rapporti, non specificamente qualificati, rendono l'allegazione inidonea a fondare la domanda di addebito.

Né più specifici elementi sono stati adottati con la memoria integrativa depositata il 26.4.2012, nella quale sono state ribadite le stesse argomentazioni difensive già svolta senza ulteriori specificazioni.

Né decisivi a sostegno della formulata domanda di addebito appaiono le dichiarazioni degli unici due testi escussi, fratello e padre della resistente, che hanno riferito di episodi di allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale e di maltrattamenti dallo stesso perpetrati in danno della resistente senza, però, specificarne la collocazione temporale e senza che a tale lacuna si possa rimediare facendo riferimento ai capitoli di prova, pure confermati dai testi, ma privi anche essi di puntuali elementi temporali.

In particolare, il teste F. B., fratello della resistente, ha dichiarato di avere assistito a "litigi" tra i coniugi senza null'altro aggiungere e, in particolare, senza indicare la causa dei litigi o descrivere la condotta tenuta dalle parti in tali occasioni, ciò che impedisce la valutazione dell'ascrivibilità dei litigi.

Il teste ha anche riferito degli allontanamenti del C. dalla casa coniugale dopo la nascita del figlio, "*dapprima sporadici, poi sempre più frequenti fino a giungere al punto dell'abbandono definitivo del tetto coniugale*", ma dalle sue dichiarazioni non emerge il rapporto, anche temporale, di tali allontanamenti con i litigi, pure riferiti, con la conseguenza che non se ne può apprezzare pienamente la valenza causativa esclusiva della separazione.

Parimenti, il teste ha riferito delle offese verbali perpetrate dal C. a danno della F., nei cui confronti il teste ha dichiarato che venivano rivolti "*epiteti offensivi*" e che veniva accusata "*di essere ingrassata e, quindi, di non essere di suo gradimento*".

Evidenziata la natura valutativa della connotazione offensiva attribuita dal teste agli epiteti usati dal C. (e sul punto la deposizione testimoniale non appare utilizzabile), le uniche espressioni riferite dal teste come testualmente usate dal C. nei confronti della F. non appaiono di particolare valenza lesiva, specie se si considera il contesto familiare, nel quale sarebbero state utilizzate.

Quanto ai maltrattamenti fisici, il teste ha riferito specificamente di un unico episodio di aggressione del C. nei confronti della F., risalente al mese di agosto 2011, quando aveva visto la sorella che presentava sul volto un occhio nero, gonfio e sanguinante, ma non ha specificato di avere assistito all'aggressione che, comunque, risale al periodo nel quale i

coniugi vivevano già separati. Invece, delle altre aggressioni, pure non specificamente collocate nel tempo, il teste ha dichiarato di avere avuto notizie dalla sorella ovvero *ex parte actoris* e di tanto, quindi, non può tenersi conto sul piano istruttorio.

Infine, con riguardo alle relazioni extraconiugali, il teste ha dichiarato di poterne riferire su sua *"convinzione"*, avendone avuto percezione *"dagli atteggiamenti"*: è evidente la natura esclusivamente valutativa di tali dichiarazioni.

Più specifici ed attendibili elementi non sono stati adottati neppure dall'altro teste escusso, F. L., padre della resistente, che, quanto agli allontanamenti del C. dalla casa coniugale, ha confermato il relativo capitolo di prova (*"se è vero che il sig. C. spesse volte stava fuori casa e vi faceva ritorno dopo qualche mese"*), ma non ne ha indicato la collocazione temporale, ciò impedendo di verificarne il nesso causale con la crisi del rapporto coniugale, già descritto come compromesso dalle incomprensioni reciproche dalla stessa resistente.

Quanto ai maltrattamenti verbali, il teste, dopo avere dichiarato di averne avuto notizia dalla moglie, a sua volta messa a parte dalla figlia, odierna resistente, ha precisato di avere sentito personalmente il C. dire alla moglie che *"faceva schifo perché era grassa"*, mentre, con riferimento ai maltrattamenti fisici, il teste ha dichiarato di averne avuto contezza solo dopo l'aggressione avvenuta nel mese di agosto 2011.

Infine, con riguardo alle asserite relazioni extraconiugali del ricorrente, il teste ha dichiarato di avere visto in costanza di matrimonio il C. in compagnia di una donna che, successivamente alla separazione, aveva saputo essere la sua compagna.

La ridotta valenza offensiva delle espressioni usate dal ricorrente nei confronti della resistente, inserite nel contesto familiare e ricondotte da entrambi i testi esclusivamente alle connotazioni fisiche della resistente, l'unicità dell'episodio di aggressione riferito in dettaglio dai testi, la conoscenza *ex parte actoris* di ulteriori aggressioni fisiche asseritamente perpetrate dal ricorrente, la mancata collocazione temporale degli allontanamenti del ricorrente dalla casa coniugale ed il mancato collegamento di essi con il rapporto coniugale, comunque, connotato da *"litigi"* non meglio specificati, la mancata riconduzione delle asserite relazioni extraconiugali del ricorrente a dati oggettivi idonei a sostenerne la veridicità sono tutti elementi che, complessivamente considerati, non appaiono idonei a sostenere la domanda di addebito della separazione, che, in base alle stesse allegazioni della resistente ed alle risultanze istruttorie, non può esclusivamente ascriversi alla condotta del ricorrente, di cui non è neppure emersa la significativa valenza violativa degli obblighi coniugali.

La domanda di addebito della separazione al ricorrente deve, quindi, essere rigettata.

### **3. L'affidamento del figlio minore**

La nascita, dall'unione coniugale, del figlio A. il \_\_\_\_ .2008 e, quindi, attualmente di 10 anni, impone di assumere le necessarie determinazioni in ordine al suo affidamento, al suo collocamento ed alla regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori.

A tal fine appare necessario ripercorrere l'*iter* processuale del presente giudizio, evidenziando le iniziative difensive assunte dalle parti, di cui devono essere considerate anche le condotte, processuali ed extra-processuali, tenute nei reciproci confronti e nei confronti del figlio, nonché l'atteggiamento assunto nei riguardi dei provvedimenti giudiziali tempo per tempo

emessi a tutela degli interessi del minore, ciò rilevando per la valutazione dell'idoneità genitoriale delle parti e, quindi, per le determinazioni da assumere in punto di affidamento e collocamento del figlio.

### 3.1 Le fasi del presente giudizio

All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi dell'11.1.2012, con ordinanza del 13.1.2012 il Presidente ha affidato ad entrambi i genitori il figlio minore A., collocato, in via di preferenza, presso il domicilio della madre, ed ha regolamentato il diritto di visita del padre, prevedendo incontri tra padre e figlio per due pomeriggi a settimana ed il pernottamento del figlio presso l'abitazione del padre ogni due settimane dal sabato alla domenica, nonché nel periodo natalizio per una settimana e nel periodo estivo per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto.

Tale ordinanza è stata reclamata innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro dalla F., che ne ha censurato esclusivamente le statuizioni in punto di modalità di visita e frequentazione del minore da parte del padre, ritenute eccessivamente ampie e, comunque, neppure sollecitate in tali termini dal padre, con violazione, quindi, dell'art. 112 c.p.c., e, in ogni caso, stabilite senza tenere conto dell'inadeguatezza del padre a prendersi cura del figlio.

L'adita Corte con ordinanza del 21.5.2012, depositata il 20.7.2012, ha rigettato il reclamo e confermato integralmente l'ordinanza impugnata.

Successivamente, nell'ambito del sub-procedimento iscritto al R.G. n. 1418-1/2011, instaurato con ricorso depositato il 5.6.2012 dal C. al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico posto, la F., opponendosi alla avversa domanda, ha chiesto, a sua volta, tra l'altro, la modifica della regolamentazione delle modalità di soggiorno del figlio presso l'abitazione del padre nel periodo estivo nel senso di consentirlo soltanto per 15 giorni nel mese di luglio o, ad anni alterni, nel mese di agosto, escludendolo, per il resto, nel mese estivo nel quale il minore avrebbe pernottato con il padre e, comunque, consentendo alla madre di fare visita e tenere con sé il figlio durante il soggiorno dello stesso con il padre.

Con ordinanza del 14.3.2013, rigettando la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di regolamentazione della permanenza del figlio presso l'abitazione del padre nel periodo estivo, già oggetto di reclamo, in assenza di circostanze sopravvenute idonee a legittimarne la rivisitazione, è stato chiarito, al solo fine di evitare eventuali conflitti tra i coniugi, che *"l'ordinanza presidenziale del 13.1.2012 debba essere intesa, nella parte in cui regola il soggiorno del figlio presso il padre nel periodo estivo, nel senso che il padre potrà tenere con sé il figlio il primo anno nella prima metà sia del mese di luglio che del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda metà sia del mese di luglio che del mese di agosto e che la madre potrà fare visita al figlio nel periodo di permanenza dello stesso presso il padre secondo le stesse modalità stabilite per il padre per il restante periodo dell'anno"*.

Con ricorso depositato il 6.2.2014 ed iscritto al R.G. n. 1418-3/2011, il C., denunciando l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla F. in ordine alla frequentazione del minore da parte del padre ed alla sua partecipazione alle scelte ad esso relative, ha rappresentato che la resistente aveva, di sua iniziativa e senza il suo consenso, presentato al dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal minore la modifica dell'orario di

entrata ed uscita del minore dalla scuola, così impedendo l'incontro mattutino tra il figlio ed il padre, che ogni giorno si recava davanti l'istituto scolastico per salutare il figlio, ed aveva da oltre 15 giorni precluso le visite previste per asseriti problemi di salute del minore, per la cui soluzione non coinvolgeva esso istante.

Nell'opporsi alla domanda di modifica della regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre e di ammonimento della madre, la F., senza negare i comportamenti ascrittele, le ha giustificate, riferendo della denuncia sporta il 23.1.2014 contro il ricorrente per avere compiuto atti sessuali con il figlio, da cui era originato il procedimento penale a suo carico, nell'ambito del quale era stato disposto l'incidente probatorio sul minore al fine di accertarne la personalità, la capacità di comprensione e rievocazione dei fatti, nonché l'esistenza di problematiche psico-patologiche, ancora in corso.

Con ordinanza del 5.5.2014 sono stati sospesi, in via cautelare, gli incontri tra il padre ed il figlio, e con successiva ordinanza del 9.9.2014, stante la pendenza del procedimento penale, è stato disposto che gli incontri tra i due si svolgessero presso il Consultorio familiare di Trebisacce e con l'ausilio di personale specializzato, prevedendo relazioni bimestrali sull'attività svolta.

A ciò ha fatto seguito il rapporto del 18.11.2014, nella quale le operatrici incaricate, dott.ssa Giorgetta Carelli, psicologa, e Pace Rosaria, assistente sociale, hanno relazionato sugli incontri predisposti con le parti, riferendo dell'atteggiamento collaborativo del C., che si era mostrato preoccupato dei condizionamenti della madre sul minore, ma anche fiducioso nei confronti delle operatrici e consapevole delle difficoltà del caso.

Nella relazione le operatrici hanno analiticamente descritto anche i tre incontri con la F. ed il minore, riportando dettagli del loro atteggiamento verbale e non verbale che rivelano nella F. una rigidità e sfiducia nei confronti delle stesse operatrici ed una scarsa propensione alla collaborazione ed al recupero del rapporto del figlio con il padre, nonché un eccessivo attaccamento nei confronti del figlio e, per contro, la ben disposizione del figlio nei confronti della figura paterna, sopita sotto i condizionamenti della madre.

Ed infatti, nel corso dei colloqui la F. ha sempre mantenuto un contatto fisico con il figlio, tenendolo per mano o comunque seduto accanto a sé, ha mancato di intervenire per fare superare al figlio la ritrosia ad entrare nei locali del Consultorio in occasione degli incontri e si è sottratta al tentativo delle operatrici di riabilitare la figura paterna attraverso il coinvolgimento della madre, alla presenza del minore, nel processo di inclusione del padre nel circuito familiare, espressamente ammettendo la sua difficoltà a contribuire a tale processo, poiché convinta della colpevolezza del coniuge, e dichiarando la sua indisponibilità ad esprimere opinioni sul marito alla presenza del figlio. La F. ha anche riferito alle operatrici dell'opposizione del minore agli incontri ed alla sofferenza dallo stesso patita al semplice ricordo del padre, ma queste hanno evidenziato la non rispondenza di tali affermazioni ai messaggi non verbali inviati dal minore alla vista delle fotografie del padre ed alla rievocazione di momenti trascorsi insieme a questi, mostrandosi in tali occasioni sereno e sorridente, ma dichiarando anche che il padre era stato cattivo con lui.

Nella stessa relazione del 18.11.2014 le operatrici, dopo avere precisato che nel corso di un colloquio con C., questi aveva espresso la volontà di farsi vedere dal figlio

all'uscita della scuola (ed a ciò le stesse operatrici non avevano sollevato alcuna obiezione), hanno riferito della "esagitata" reazione della F. alla vista all'uscita dalla scuola del C. e, il giorno dopo, della madre di quest'ultimo, che avevano, a suo dire, scosso il minore, al punto che questi non voleva più andare a scuola né presso il Consultorio.

Con successiva nota del 19.12.2014 le operatrici hanno riferito di avere tentato di consegnare al minore alla presenza della madre il regalo di Natale del padre, che il minore "imbarazzato, sofferente ed arrabbiato nel non verbale, ha dichiarato di non volere".

Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 23.1.2015 la F., dopo avere denunciato la falsità del contenuto della relazione del 18.11.2014, ha chiesto che gli incontri si tenessero in locali muniti di videosorveglianza o, comunque, presso il Consultorio di Corigliano con il dott. Visca, già a conoscenza del minore per essere intervenuto nel procedimento penale, ed ha posto in dubbio la serenità ed imparzialità delle operatrici, contro cui aveva già sporto denuncia-querela il 27.6.2014 per l'asserita falsità delle relazioni dalle stesse redatte su incarico del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Con ordinanza del 28.1.2015 è stato disposto che proseguisse l'attività del Consultorio di Trebisacce teso al recupero del rapporto tra padre e figlio, attraverso incontri con il minore in assenza della madre, onerata di accompagnare il figlio presso il Consultorio e di lasciarlo alla custodia degli operatori, ed è stata anche ammonita la F. ad assumere un atteggiamento più collaborativo al predetto recupero, "sostenendo e favorendo gli incontri tra il minore e gli operatori del Consultorio ed evitando di interferire nelle relative attività".

Con istanza del 9.3.2015 la resistente, nuovamente denunciando la mancanza di imparzialità e competenza delle operatrici incaricate del servizio, dopo avere riferito di avere presentato ulteriore denuncia-querela contro le stesse il 5.3.2015, ha chiesto che dell'affare venisse incaricato altro personale del Consultorio o, in subordine, che gli incontri avvenissero in locali dotati di impianto di videosorveglianza.

Instaurato su tale richiesta il contraddittorio, nelle more della decisione, le operatrici con nota del 7.5.2015 hanno riferito dell'indisponibilità della F. al colloquio del minore, fissato per lo stesso giorno, essendo in attesa della decisione.

L'istanza è stata rigettata con ordinanza del 10.5.2015, con cui è stata ribadita la necessità della collaborazione della F. nel processo di recupero del rapporto del figlio con il padre, evidenziando, ancora una volta, la rilevanza della condotta tenuta in merito dalla resistente nella valutazione della sua idoneità genitoriale e nelle determinazioni in ordine all'affidamento del minore.

Con relazione del 27.5.2015 le operatrici hanno riferito del tentativo di incontro tra i genitori ed il minore del 21.5.2015, fallito per la strenua resistenza opposta dal minore, che piangeva e si dimenava, dicendo "voglio stare con mamma perché è brava, papà è cattivo, perché mi ha picchiato", ed hanno evidenziato la necessità di evitare ulteriori traumi al minore e di "temporeggiare" al fine di indurre i genitori a "maturare processi di riappacificazione".

Con relazione del 19.10.2015 le operatrici hanno riferito del percorso di mediazione genitoriale intrapreso dalle parti, che dopo alcuni incontri, hanno cominciato a mostrare una maggiore consapevolezza ed atteggiamenti più razionali volti alla rielaborazione dell'accaduto.

Con successiva relazione del 7.12.2016 le operatrici hanno riferito degli ulteriori incontri tenuti con i genitori e dello spirito collaborativo di entrambi, dell'esito positivo dell'incontro protetto del padre con il figlio alla presenza della madre in data 21.11.2016 e, invece, dell'esito negativo del secondo incontro, risalente al 28.11.2016, quando il minore si è rifiutato di incontrare il padre, piangendo ed evocando un episodio connesso a all'indagine penale (*"lui l'ultima volta ha strisciato il suo piscio contro il mio"*).

### 3.2 Il procedimento penale

In tale contesto processual-civiltistico si è inserito il procedimento penale a carico del C., denunciato dalla F. con atto del 23.1.2014 per avere compiuto atto sessuali con il figlio minore.

In particolare, la F. in detta denuncia ha dichiarato che:

- prima dell'estate del 2013 il figlio, quando rientrava dal fine settimana trascorso con il padre, si mostrava malizioso e pretendeva di baciare la madre *"sulla bocca con la lingua"*;
- in alcune occasioni aveva notato *"segni strani che sembravano succhiotti"* sul collo e sull'orecchio del figlio, al rientro dalla permanenza con il padre;
- in una occasione il minore aveva lamentato dolore all'ano, che si presentava arrossato;
- il 20.1.2014 il figlio, dopo avere trascorso il sabato e la domenica con il padre, aveva chiesto alla madre, con cui si trovava a letto, di giocare al *"gioco del caricamento"* che, diceva, era solito fare con il padre, riferendo di avere visto con il padre sul suo computer immagini di *"maschi che si baciano e si strofinano il piscio e quando li guardiamo quello di papà diventa grande e duro"* e di avere ripetuto tali azioni con il padre, fornendo descrizioni particolareggiate di quanto accaduto;
- aveva fatto ripetere al figlio il racconto alla presenza della zia C., eseguendone l'audioregistrazione.

Avviate le indagini, con provvedimento del 25.2.2014 il G.I.P. presso questo Tribunale ha conferito incarico alla dott.ssa Egle Alfarano, psicologa e psicoterapeuta, di accertare il quadro della personalità del minore, *"verificandone le capacità di comprensione e rievocazione dei fatti, nonché di riferire realisticamente fatti ed esperienze vissute, evidenziando l'eventuale presenza ed incidenza di fattori di suggestione o immaginazione che possano avere alterato o indotto racconti e ricordi"*, di verificare *"l'eventuale esistenza di problematiche psicopatologiche ovvero psicologiche che possano inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni"* e di valutare il *"contesto familiare estendendo gli accertamenti ai membri della famiglia"*.

Il c.t.u., dopo avere esaminato gli atti e, in particolare, gli atti di indagine disposti dal P.M. (audizione del minore presso il Consultorio familiare di Corigliano alla presenza del dott. Visca, psicologo nominato quale ausiliario di P.G.) e dopo avere eseguito più incontri con il minore e colloqui con i genitori, i nonni materni e le insegnanti, ha ricostruito le personalità dei soggetti coinvolti e le dinamiche familiari, analizzando, con meticolosità, le risultanze degli atti e dei colloqui, ed ha concluso, ritenendo il minore inattendibile sia per la tendenza alla suggestionabilità che per la presenza di vissuti inerenti alla conflittualità delle dinamiche familiari.

In particolare, il c.t.u. ha rilevato *“in merito alla valutazione della personalità del minore A. la presenza di elementi che correlano positivamente l'ipotesi di consistenti fattori di suggestionabilità e che rendono, a parere del perito, il piccolo A. molto sensibile alle influenze provenienti dal mondo degli adulti. Per certi versi si ha la sensazione che il minore, stimolato da numerose domande, debba recuperare un ricordo che verosimilmente è quello che ricostruisce nella sua testa in base a quanto già 'raccontato a mamma e a zia', come riferito dal minore stesso, racconto che potrebbe avere avuto un ruolo nel processo di ricostruzione o di consolidamento del ricordo del minore ... Per altri versi, ... continua a rivelarsi nello stesso minore la tendenza alla suggestionabilità ... D'altronde, ... si rivela dai racconti del minore ... la conoscenza di contenuti a sfondo sessuale specifici ed impropri in ragione dell'età dello stesso. inoltre, è molto probabile ... che il minore risenta a livello emotivo dell'alto livello di conflittualità esistente tutt'oggi all'interno della coppia genitoriale ... Non si può, cioè, escludere l'ipotesi che l'atteggiamento di oppositività e di chiusura al dialogo mostrato durante le indagini peritali dal minore derivi dall'idea di tradire l'affetto di un genitore. In letteratura, a tale proposito, è indicata 'la coincidenza e quindi l'aspecificità di sintomi da abuso con sintomi da separazione tra i genitori. In merito alla credibilità e quindi all'attendibilità del piccolo Antonio, inoltre, va anche sottolineato ... che dalla narrazione del minore non si ha modo di collegare in maniera logicamente plausibile ed accurata e quindi credibile, parti di racconto estremamente frammentarie e molto spesso contraddittorie. Non si esclude, a tale proposito, che la reazione emotiva della madre nella prima rivelazione del minore, per quanto dalla stessa dichiarato ('scioccata e spaventata') e per quanto riferito dalla letteratura sul tema, possa avere costituito una traccia per il modo in cui la stessa ha posto le domande al figlio durante la seconda escussione, e su cui, in conseguenza, il piccolo potrebbe essere stato, seppure involontariamente, indotto a riferire, mostrandosi suggestionabile”.*

Il P.M., con provvedimento del 23.5.2016, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, assumendo che le confidenze raccolte, in prima battuta, dalla F. non potevano assurgere ad elementi probanti la colpevolezza dell'indagato sia perché quest'ultima, affatto estranea ed imparziale rispetto all'indagato, in ragione dell'elevata conflittualità tra i due, nel corso della ricostruzione del racconto del minore alla presenza della zia, aveva condizionato il minore, ponendo domande suggestive, e sia perché il minore, nel corso delle indagini, non aveva mai fornito la versione dei fatti così come narrata dalla madre in denuncia.

All'archiviazione disposta dal G.I.P. ha proposto opposizione la F. rigettata con provvedimento dell'8.3.2017.

### **3.3 Il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro**

Con il procedimento penale si è intersecato anche il procedimento ex art. 333 c.c. avviato presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che con provvedimento pervenuto il 5.3.2014 ha richiesto apposita relazione sulle condizioni di vita del minore al Consultorio di Trebisacce, che vi ha dato riscontro con le note del 28.3.2014 a firma dell'assistente sociale, dott.ssa Rosaria Pace, e della psicologa, dott.ssa Giorgetta Carelli, ovvero le stesse operatrici successivamente incaricate degli incontri protetti tra padre e figlio.

Da tali relazioni risulta che il minore, all'osservazione nell'ambito familiare ovvero presso l'abitazione dei nonni materni, ove viveva insieme alla madre, si mostrava socievole e

collaborativo al gioco delle somiglianze rispetto alla madre ed al padre, entrambi definiti belli e buoni, e che sia la nonna materna che la madre si erano irrigidite al nome del padre.

Con provvedimento del 4.4.2014 il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione dell'autorità penale, ha disposto la sospensione di ogni indagine al fine di non interferire con le indagini penali in corso.

E tuttavia, con denuncia-querela sporta il 27.6.2014 nei confronti delle operatrici la F. ha tentato di contrastare il contenuto di tali relazioni, assumendone la falsità.

#### **3.4 La c.t.u.**

In tale complesso contesto si è ritenuto opportuno disporre c.t.u. psicologica al fine di verificare, previa descrizione della personalità dei genitori e del figlio e previa indagine della relazione tra di essi, la sussistenza di un atteggiamento di ostilità del minore nei confronti della figura paterna, in generale, e del padre, in particolare, accertandone le cause e, nello specifico, rilevando eventuali condizionamenti o influenze da parte di terzi.

Il c.t.u., dopo avere esaminato tutti gli atti ed i documenti di causa, eseguito incontri e colloqui con i genitori ed il minore, nonché con i familiari conviventi e somministrato i test ritenuti opportuni, ha scrupolosamente analizzato le risultanze delle indagini peritali, riportando, nella relazione depositata il 5.1.2018, quanto significativamente emerso da esse, le valutazioni, ampiamente motivate, delle risultanze e la risposta ai posti quesiti.

Il c.t.u. è pervenuto alla conclusione che ricorre, nel caso di specie, un grave e complesso processo di alienazione parentale, nella quale la resistente *“ha inesorabilmente condizionato e manipolato psicologicamente il figlio”* a danno del ricorrente, instaurando un rapporto simbiotico con il figlio, nel quale l'una si confonde con l'altro e ciascuno fa propri i pensieri, le paure, le convinzioni dell'altro in una relazione di profonda interdipendenza affettiva, alla quale rimane completamente estraneo il padre, che ha perso ogni contatto con il figlio sin dall'epoca della denuncia del 23.1.2014 e che, allo stato, è completamente rifiutato dal figlio, il quale, convinto di avere subito abusi sessuali e maltrattamenti dal padre, percepisce di quest'ultimo solo aspetti negativi, a fronte degli aspetti esclusivamente positivi della madre, ciò rivelando un processo di scissione, in cui *“il genitore rifiutato è percepito come assolutamente cattivo, mentre quello accettato come assolutamente buono”*, senza alcuna ambivalenza, come riscontrato nel corso dei colloqui dal c.t.u. e confermato dai risultati dei test somministrati.

Il professionista incaricato ha evidenziato la presenza di tale convinzione anche nella resistente, che, nonostante l'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente per atti sessuali con minore, ha continuato a ripetere che non poteva non credere a quanto riferitole dal figlio in ordine agli abusi subiti dal padre e che l'esito delle indagini penali era frutto di un errore giudiziario, mostrando sfiducia nei confronti di tutti i soggetti che, in diversi ruoli, si erano occupati del caso, dai Magistrati inquirenti e giudicanti agli ausiliari.

La resistente, in coerenza con tale convinzione, nel corso dei colloqui ha assunto *“una serie di comportamenti verbali e non verbali significativamente squalificanti, svilenti, denigranti la figura paterna, in presenza del minore”*, inconciliabili con la disponibilità, pure dalla stessa verbalmente manifestata, ma non in concreto attualizzata, a favorire *“l'accesso del sig. C. al figlio”* e, piuttosto, rivelatori di quel rapporto di fusione tra madre e figlio da preservare contro quel *“mostro del padre”*.

Nel corso dei colloqui, come può evincersi dalle videoregistrazioni, la resistente “ha mostrato una significativa ambiguità nei confronti di questo tema. Da una parte ritiene con convinzione che gli abusi sessuali si sono verificati, dall'altra parte ha cercato di aprirsi agli occhi del CTU, attraverso un comportamento che paradossalmente ha aggravato la sua posizione”, tentando di indurre il minore a perdonare il padre ed a riappacificarsi con lui (e, così, dando per provata la sua colpevolezza) e, contemporaneamente, dopo il primo incontro, cercando di mostrare una certa rimediazione delle sue convinzioni. In tale atteggiamento, però, il c.t.u. non ha intravisto alcuna autenticità, ma, piuttosto, solo un tentativo di evitare l'inevitabile, specie quando la stessa ha cominciato a comprendere l'attualità del rischio dell'allontanamento del minore da sé.

E tale atteggiamento della resistente è stato osservato dal c.t.u. anche nel contesto familiare, in cui madre e figlio vivono abitualmente ovvero presso l'abitazione dei nonni materni, fermamente convinti anche essi della colpevolezza del C., nonostante l'archiviazione del procedimento penale, di cui la resistente ha dichiarato di non avere ampiamente discusso con i suoi genitori, pur risalendo il provvedimento giudiziario ad oltre sette mesi prima del colloquio.

In tale contesto familiare, di totale chiusura nei confronti del padre del minore, il c.t.u. ha riscontrato nuovamente l'ambiguità della resistente che, pur spingendo “i familiari a considerare l'archiviazione”, si è mantenuta dubbiosa sulle risultanze delle indagini penali, continuando a sostenere l'autenticità delle dichiarazioni del figlio.

Il c.t.u. ha proseguito nell'osservazione della resistente e del figlio (oltre che degli altri familiari conviventi) e, oltre ad avere analizzato il loro rapporto con i fatti di rilievo penale, ne ha descritto la relazione, così come emersa dai comportamenti tenuti alla sua presenza, trovando in ciò conferma del carattere simbiotico già evidenziato.

Durante i colloqui il minore si è avvinghiato al braccio della madre, che non ha mai tentato di svincolarsi; entrambi hanno usato la stessa terminologia e le stesse motivazioni nel riferirsi al ricorrente; il minore, di nove anni all'epoca delle indagini peritali, dorme ancora nel letto con la madre; la resistente ha sempre rassicurato il minore sulla sua presenza e fisica vicinanza sia quando si è allontanata per consentire il colloquio individuale con il c.t.u. che quando ha prospettato al minore l'eventualità di incontri con il padre, che, a suo dire, si sarebbero tenuti sempre alla sua presenza; la resistente non ha mai efficacemente contrastato il figlio nel rifiuto del padre; ha disegnato le loro figure strette per mano; entrambi si sono reciprocamente difesi e sostenuti.

Per contro, il minore ha mostrato un netto rifiuto della figura paterna e dei parenti della linea paterna, a tutti attribuendo in ogni tempo (e, quindi, inverosimilmente) un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e non riconoscendo a nessuno di loro alcun attributo positivo, neppure quando si è trattato, con l'aiuto della visione di vecchie fotografie, di rievocare momenti felici.

Il minore in più occasioni ha ripetuto di non volere vedere il padre, continuando a “ripetere la solita litania” su abusi e maltrattamenti, di cui ha garantito il proprio ricordo, pur non essendo stato a ciò sollecitato, e, così, quasi a volere escludere interferenze e influenze esterne sulla sua capacità rievocativa, preoccupato di dimostrarne, invece, l'attendibilità.

Il c.t.u. ha, quindi, concluso che *“il bambino è condizionato psicologicamente dalla madre e dall’ambiente materno, i suoi pensieri si sovrappongono a quelli degli adulti di cui si fida”* ed ha qualificato come disfunzionale il rapporto tra il figlio e la madre, caratterizzato dall’assoluta *“prevaricazione, controllo e intrusività della figura materna ... [che] non riesce a distaccarsi dal figlio considerandolo una parte di sé”*.

Dall’altro lato, il c. t. u. ha riscontrato nel C. tratti *“passivi e accondiscendenti”* e l’attribuzione a sé del ruolo di *“genitore ludico”* che hanno consentito il condizionamento materno, ma ha riscontrato anche una particolare empatia nei confronti del figlio, mostrata nel corso dell’unico incontro tra i due tenutosi presso lo studio del c.t.u., che vi ha intravisto risorse genitoriali potenzialmente idonee a supportare adeguatamente il minore nel recupero del rapporto con il padre.

### **3.5 Le conclusioni**

Ritiene questo Collegio che le valutazioni espresse dal c.t.u., fondate su dati oggettivi emergenti dall’osservazione dei soggetti coinvolti e condotte con approccio altamente professionale, sono pienamente condivisibili, anche perché confermano quanto già emerso dalle risultanze processuali.

Ed infatti, per intanto, il condizionamento materno nella rievocazione dei ricordi da parte del minore era stato già intercettato dal c.t.u. in sede di incidente probatorio, al punto da indurre, unitamente alle ulteriori valutazioni riportate nei provvedimenti giudiziari, il P.M. ed il G.I.P. a richiedere, il primo, e disporre, il secondo, l’archiviazione, confermata all’esito dell’opposizione.

In secondo luogo, deve rilevarsi che nel corso dell’intero presente giudizio e sin da epoca anteriore ai fatti di rilievo penale la resistente ha tentato di estromettere il ricorrente dalla vita del figlio, trovando, successivamente, conforto nei fatti di rilievo penale rivelati dal minore, che ne hanno fornito giustificazione; la stessa ha mostrato riottosità a dare attuazione ai provvedimenti giudiziari relativi alla frequentazione del padre con il figlio, inizialmente abusando degli strumenti giudiziari e successivamente ostacolando e, comunque, non collaborando con gli operatori sociali.

In particolare, ha denunciato l’erroneità dell’ordinanza presidenziale sia in sede di reclamo che davanti al Giudice istruttore, formulando istanze disattese in entrambi i casi, e, pur essendo giustificabile l’atteggiamento di cautela assunto dopo le rivelazioni del figlio nel gennaio 2014, ha mancato di assumere una posizione di ragionevole distacco in attesa dell’esito delle indagini, rafforzando, piuttosto, nel minore l’idea del *“padre cattivo”*, di cui non è tuttora chiara l’origine, non potendosi escludere travisamenti e negative enfattizzazioni indotte dal circuito familiare materno.

E tale esasperato atteggiamento di cautela, connotato da profonda sfiducia nei confronti di tutti i soggetti che su diversi piani si sono interessati alla vicenda, ha condotto la resistente a: anteporsi all’Autorità giudiziaria nel richiedere al dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal minore l’autorizzazione ad osservare diversi orari di entrata ed uscita del figlio dalla scuola, al fine di evitare incontri con il padre, ancora prima che qualsiasi misura cautelare fosse adottata in sede giudiziaria nei confronti di quest’ultimo (misura cautelare mai disposta né richiesta); denunciare a più riprese le operatrici sociali per l’asserita falsità delle relazioni dalle stesse

redatte su incarico dell'Autorità giudiziaria; ostacolare gli incontri del minore con tali operatrici, finanche quando, in assenza di provvedimenti di sospensione dell'attività delle stesse, si è rifiutata di presentarsi al colloquio, perché in attesa della decisione sull'ennesima istanza di rimodulazione degli incontri protetti; pretendere l'uso di impianti di videoregistrazione durante gli incontri; rimanere indifferente ad ogni tentativo di valorizzazione della bigenitorialità, anche attraverso i plurimi ammonimenti, di cui è stata destinataria.

La resistente ha, poi, perseverato in tale atteggiamento anche quando l'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente avrebbe dovuto indurre la stessa a superare l'accaduto, mettere da parte ogni riserva e mostrarsi al minore autenticamente convinta dell'innocenza del padre, così da avviare quel processo di riabilitazione della figura paterna, altrimenti inefficace, considerando il rapporto di dipendenza affettiva e psicologica del minore dalla madre.

Né può valorizzarsi la poco convincente disponibilità all'accesso del figlio da parte del ricorrente, mostrata soltanto nella parte finale delle indagini peritali, quando, come si è sopra evidenziato, il c.t.u. aveva già prospettato l'eventualità dell'allontanamento del minore dalla madre, e finalizzato, verosimilmente, soltanto a scongiurare tale evenienza.

Peraltro, la medesima apparente disponibilità è stata manifestata dalla resistente anche nel corso del giudizio, ma a tanto non ha fatto seguito un comportamento coerente, avendo, come già detto, la stessa perseverato nella condotta ostruzionistica verso il recupero della figura paterna.

Risaltano, nel caso di specie, non solo il morboso attaccamento della madre nei confronti del figlio ed il rapporto simbiotico tra i due, con il conseguente condizionamento, ma anche l'incapacità della madre di assumere posizioni nette di contrasto rispetto al figlio, al quale viene demandata ogni determinazione riguardo al padre, ciò avallando quel rifiuto che, invece, la madre dovrebbe contrastare.

Sembra che la resistente non abbia piena consapevolezza della necessità, per la serenità e l'equilibrio del minore, della presenza del padre, il quale, a suo dire, potrà frequentare il figlio *"quando questi sarà più grande e se lo vorrà"*, così mostrando tutta la sua incapacità di sostenere il figlio nel recupero del rapporto con l'altro genitore.

Il medesimo approccio è stato riscontrato nei familiari della linea materna ovvero nei nonni e negli zii materni.

Quanto esposto evidenzia l'assoluta inidoneità genitoriale della resistente, la quale, con i condizionamenti esercitati sul minore, ha annientato il rapporto del minore con il padre e, ancora più grave, ha profondamente compromesso il suo equilibrio interiore, così da esporlo ad un alto rischio di relazioni sociali e affettive disfunzionali.

Per contro, deve evidenziarsi la valenza positiva delle capacità genitoriali del ricorrente, il quale, in verità, nel corso del giudizio, ha sempre mostrato particolare attenzione alle esigenze del figlio, astenendosi dal forzare la sua volontà e mancando di strumentalizzare fatti e persone, ed ha manifestato, fino all'ultimo colloquio con il c.t.u., rispetto verso la figura materna, ritenuta dallo stesso essenziale per la serenità del figlio, nonostante l'alto livello di conflittualità coniugale, così rivelando una indubbia maturità.

Pertanto, ritiene questo Collegio, in condivisione con la proposta del c.t.u., di affidare il minore in via esclusiva al padre, il quale, stante l'elevato livello di ostilità manifestato dalla resistente e le incapacità da questa mostrate, adotterà in autonomia ogni determinazione relativa alla vita ed alle esigenze ordinarie e straordinarie del minore inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, residuando in capo alla resistente soltanto il dovere e la facoltà di vigilanza.

A tale determinazione non osta l'inadempimento agli obblighi di mantenimento posti a carico del ricorrente, il quale con sentenza penale, di cui non è stata riportato né il passaggio in giudicato né l'impugnazione, è stato ritenuto colpevole del reato ex art. 570 c.p.

Ciò in quanto la mancata contribuzione al mantenimento del figlio può giustificare l'affido esclusivo del minore all'altro genitore solo in quanto indice rivelatore di quel disinteresse che appare inconciliabile con l'idoneità genitoriale.

Nel caso di specie, invece, nonostante l'inadempimento, il ricorrente non ha mai mostrato disinteresse nei confronti del minore, avendo sempre tentato, seppure con misura e rispetto delle istituzioni, di riallacciare i rapporti con il minore, collaborando con gli operatori sociali e rispettando la volontà ed i tempi del figlio.

Pertanto, l'inadempimento trova giustificazione in quanto di seguito si dirà con riferimento alla situazione patrimoniale delle parti.

Tuttavia, il minore non potrà essere collocato né presso l'abitazione della madre o dei familiari della linea materna, che hanno rivelato l'incapacità di interrompere il processo di condizionamento del minore, né presso l'abitazione del padre o dei familiari della linea paterna, tutti nettamente rifiutati dal minore.

Ne consegue la necessità dell'allontanamento del minore dalla madre ed il suo collocamento presso una struttura protetta, come suggerito dal c.t.u., al fine di consentire un autonomo riassetto psicologico del minore in un contesto neutrale, scevro da condizionamenti di sorta.

Tale soluzione è stata fortemente contrastata dai consulenti di parte della resistente che hanno mosso specifiche censure all'operato del c.t.u. ed alle conclusioni rassegnate dallo stesso, denunciando errori metodologici e mancata obiettività delle valutazioni.

Tuttavia, ritiene questo Collegio che dette censure sono state sufficientemente contrastate dalle controdeduzioni svolte dal c.t.u., le cui considerazioni, deve evidenziarsi, riposano non già su opinioni personali, bensì sull'obiettiva osservazione dei soggetti coinvolti (genitori, minore, familiari) e sull'approfondito esame dei documenti in atti e, come già rilevato, confermano evidenze già emerse nel corso del giudizio.

Esse, inoltre, appaiono coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che *"In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di*

*idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena*" (Cass. n. 6919/2016).

Ciò rivela l'irrelevanza di un approccio clinico alla questione, pure sostenuto dal consulenti di parte, ed induce a valorizzare i comportamenti tenuti, oggettivamente osservati, ed l'effettiva incidenza di questi sul minore, su cui, in via esclusiva, il c.t.u. ha fondato le indagini, le valutazioni e le conclusioni.

Appare, quindi, opportuna, al fine di predisporre un assetto quanto più possibile efficace al risanamento del rapporto del minore con entrambi i genitori, l'interruzione di ogni rapporto della madre con il figlio per almeno sei mesi ed il collocamento del minore presso una struttura protetta, con l'avvio di un trattamento psicologico finalizzato all'intervento sui falsi ricordi ed al ripristino del legame con il padre, secondo le cadenze ritenute più opportune dal personale specializzato che prenderà in carico l'affare, incaricato anche di predisporre un piano di incontri del minore con il padre adeguato alle peculiarità del caso.

Al riguardo, tenuto conto dell'esigenza, evidenziata dal c.t.u., di affidare il minore a personale specializzato che non abbia già conosciuto della vicenda *de qua*, si ritiene di collocare lo stesso presso la casa famiglia "Angeli Custodi" con sede in Montalto Uffugo e di incaricare il Consultorio di Montalto Uffugo del trattamento psicologico sopra indicato, con obbligo per entrambi gli enti di inviare relazione periodica bimestrale al Giudice tutelare, deputato alla vigilanza *ex art. 337 bis c.c.*

Al termine del collocamento del minore presso la struttura protetta il minore rientrerà presso l'abitazione del padre, con il quale dimorerà, avviando, con il supporto psicologico necessario, il processo di riavvicinamento alla madre secondo le cadenze che il personale specializzato incaricato riterrà più opportune.

È evidente che un percorso terapeutico di sostegno psicologico ad entrambi i genitori, che, però, questo Collegio non è deputato a prescrivere, non potrebbe che agevolare il ripianamento delle tensioni nelle relazioni tra le parti, necessario al fine di ristabilire un sano ed equilibrato rapporto con il minore e consentire a quest'ultimo di recuperare quella persa serenità.

È appena il caso di evidenziare che tali determinazioni, adottate *rebus sic stantibus*, potranno essere in ogni tempo rivisitate, in sede di procedimento *ex art. 710 c.p.c.*, alla sopravvenienza di circostanze significative che ne possono giustificare la modifica, sempre e comunque al fine preminente ed esclusivo di tutelare gli interessi del minore e, in ogni caso, laddove il piano psicoterapeutico predisposto non dovesse sortire nei tempi in questa sede previsti i risultati sperati.

#### **4. La casa coniugale**

L'affidamento esclusivo del minore al padre ed il suo collocamento presso di lui giustificano l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, che, tra l'altro, ne è proprietario esclusivo.

#### **5. Il mantenimento**

Con l'ordinanza presidenziale del 14.1.2012 è stato posto a carico del ricorrente, l'onere di contribuire al mantenimento del figlio, versando la somma mensile di € 500,00, ed al

mantenimento della resistente, versando la somma mensile di € 200,00, per un importo mensile complessivo pari ad € 700,00.

A tale determinazione il Presidente è pervenuto, valorizzando l'incongruenza delle condizioni economiche rappresentate dal ricorrente, che ha dichiarato di percepire, quale bracciante agricolo, la retribuzione mensile di € 800,00, ed i movimenti rilevati sul conto corrente bancario allo stesso intestato, da cui erano emersi versamenti mensili pari all'incirca ad € 1.100,00, oltre a considerare la proprietà di tre autoveicoli, due motoveicoli e della casa coniugale.

Ebbene, nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato due contratti di finanziamento, stipulati l'uno da esso ricorrente e l'altro dalla sorella, C. A., ed un contratto di mutuo, stipulato dai genitori, assumendo che, alla morte del padre, al fine di ridurre le spese bancarie, era stato disposto che le rate di finanziamento e mutuo venissero addebitate sull'unico conto corrente del ricorrente, in favore del quale la sorella e la madre avrebbero erogato mensilmente le somme rispondenti alla rata addebitata.

Di tale accordo non vi è prova, ma essa può evincersi dall'esame degli estratti conto in atti, da cui risulta che dal mese di luglio al mese di ottobre 2008 vi è stato soltanto l'addebito mensile della somma di € 261,00 per il pagamento del prestito n. 108/78163511, al ricorrente intestato, mentre, dopo la morte del padre, risalente al 27.10.2008, nei mesi di novembre e dicembre 2008 e, quindi, nel 2011 e nel 2012 al versamento mensile della somma di circa € 1.100,00 è sempre seguito l'addebito della rata di finanziamento intestato al ricorrente, nonché delle rate di finanziamento e mutuo intestati rispettivamente alla sorella ed alla madre, di cui è specificato negli estratti conto il numero identificativo, rispondente a quello riportato nei contratti bancari in atti.

Si ritiene, quindi, che il ricorrente ha fornito idonea giustificazione di quei versamenti che, quindi, non possono considerarsi quali indici di potenzialità economiche maggiori di quelle dichiarate.

Ciò chiarito, deve, comunque, evidenziarsi che il ricorrente è titolare dell'azienda agricola familiare e non mero bracciante agricolo stagionale, mentre la resistente è titolare di attività commerciale di bar, nella quale ha occupato anche un dipendente, seppure a tempo parziale.

Tali emergenze processuali inducono il Collegio a ritenere che le condizioni patrimoniali delle parti sono sostanzialmente equivalenti, senza sottovalutare la titolarità in capo al ricorrente della casa coniugale, e, quindi, ad escludere la ricorrenza delle condizioni per riconoscere in favore della resistente il diritto al mantenimento, tenendo, peraltro, conto della breve durata del matrimonio e dell'attività lavorativa dalla stessa svolta in costanza di matrimonio.

Le considerazioni sopra svolte inducono, inoltre, a determinare il contributo al mantenimento del minore che deve essere posto a carico della resistente nella misura mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

Si ritiene equo porre a carico esclusivo del ricorrente le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il minore, essendosi in tale senso dichiarato disponibile lo stesso.

**6. Le altre domande**

Le ulteriori domande, pure formulate dalle parti, connesse al possesso ed alla proprietà dell'autovettura modello Renault Modus in uso alla resistente, devono intendersi rinunciate, poiché non reiterate né in sede di memorie integrative né in sede di precisazione delle conclusioni.

**7. Le spese processuali**

La soccombenza della resistente su tutte le domande formulate, ad eccezione di quella di separazione, giustifica la condanna della stessa alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella misura di 2/3, mentre della restante quota deve disporsi la compensazione tra le parti.

Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico della resistente.

Non si ritiene vi sia spazio per l'accoglimento della domanda *ex art.* 96 c.p.c., pure formulata dal ricorrente, nella mancata prova del danno subito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la separazione personale dei coniugi **C.**, nato in Torre del Greco (Napoli) il \_\_\_/\_\_\_/1979, e **F.**, nata in Trebisacce il \_\_\_/\_\_\_/1978; affida il figlio minore in via esclusiva al padre, il quale assumerà in autonomia ogni decisione relativa alla vita ed alle esigenze ordinarie e straordinarie del minore inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, residuando in capo alla madre soltanto il dovere e la facoltà di vigilanza; dispone il collocamento del figlio minore per un periodo di sei mesi presso la struttura protetta "Angeli Custodi" di Montalto Uffugo;
- affida al Consultorio di Montalto Uffugo l'incarico predisporre ed avviare il trattamento psicologico sul minore finalizzato all'intervento sui falsi ricordi ed al ripristino del legame con il padre, come meglio specificato in parte motiva;
- dispone che, in caso di mancata spontanea esecuzione, al collocamento del minore presso la struttura protetta provveda il padre affidatario con l'ausilio del personale specializzato;
- incarica la struttura protetta "Angeli Custodi" di Montalto Uffugo ed il Consultorio di Montalto Uffugo di inviare relazione periodica bimestrale al Giudice tutelare;
- dispone, al termine del periodo di collocamento presso la struttura protetta, la domiciliazione del minore presso l'abitazione del padre, con il quale convivrà, e la frequentazione con la madre secondo le modalità ed i tempi che il personale specializzato che avrà in cura il minore riterrà più opportuni;
- assegna al padre la casa coniugale;
- pone a carico di **F.** l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando in favore di **C.** la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di **C.** in via esclusiva le spese straordinarie necessarie per il minore;

- rigetta ogni altra domanda;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebisacce di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2006, parte II, serie A, atto n. 5);
- dispone che copia della presente sentenza venga inviata al Giudice tutelare per l'esercizio della vigilanza *ex art. 337 bis c.c.*, al Consultorio di Montalto Uffugo, alla struttura protetta "Angeli Custodi" di Montalto Uffugo e, limitatamente al dispositivo, al Consultorio di Trebisacce, già incaricato dell'affare;
- liquida in favore di C. le spese processuali nella somma di € 93,00 per spese ed € 7.254,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, ponendo la quota pari a 2/3 a carico di Falabella Stefania e compensando per la residua parte;
- pone definitivamente a carico di F. le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 12.7.2018.

Il Giudice estensore  
dott.ssa Rosamaria Pugliese

Il Presidente  
dott. Vincenzo Di Pedè